



COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867
Email: info@comune.sanfront.cn.it
Pec: comune.sanfront@pec.it
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Prot. n° 980
N. Reg. Ord. 9/2020

Sanfront, 12 marzo 2020

ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DAL 12 MARZO AL 31 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 4/10/2018, n° 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

Considerato che sono ammesse le deroghe di cui all'art. 10 comma 4 della medesima Legge Regionale n° 15/2018;

Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Forestali "Piemonte", gruppo di Cuneo in data 9/03/2020, prot. n° 951, pervenuta presso questo Comune in data 10/03/2020, prot. n° 919 mediante la quale si rammenta l'opportunità di derogare con ordinanza dal divieto di abbruciamento purchè non sussista il rischio per gli incendi boschivi;

Ritenuto necessario consentire l'applicazione delle deroghe di cui alla L.R. n° 15/2018, art. 10 comma 4 in quanto non sussiste, allo stato attuale, il pericolo di incendi boschivi poiché revocato dalla Regione Piemonte in data 9/03/2020;

VISTO l'art. 7 D. Lgs 285/92;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

DISPONE

Ai sensi del comma 6, art. 10 della L.R. del Piemonte n° 15/2018, la deroga al divieto di abbruciamento nel periodo compreso tra il 12 marzo 2020 al 31 marzo 2020 come previsto al comma 4 nei seguenti casi:

Comma 4 : Sono ammesse deroghe nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione; c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi; d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Si precisa altresì che : Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, sia preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

La presente Ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale *on-line*.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

